EUROPEAN MASONIC CONFEDERATION
OF GREAT RI-BUILDERS OSIRIS – HIRAM ABIF

CODICE ETICO INTERNAZIONALE

Ordo ab Chao – Lux ex Tenebris

DATA DI APPROVAZIONE: 12 OTTOBRE 2025

Il presente Codice Etico definisce i principi di condotta istituzionale e massonica applicabili agli organi, ai rappresentanti e ai membri della Confederazione. Esso non costituisce un ente giuridico autonomo, non modifica gli ordinamenti delle Obbedienze aderenti e non sostituisce le norme civili o le discipline interne proprie di ciascuna Obbedienza.

TITOLO I – PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità del Codice

1. Il Codice Etico traduce in regole di condotta i principi di fratellanza, dignità della persona, libertà di coscienza, tolleranza, lealtà, solidarietà, autonomia e responsabilità stabiliti dallo Statuto Internazionale.
2. Il Codice mira a preservare la fiducia reciproca, la reputazione istituzionale della Confederazione e la qualità delle relazioni tra le realtà aderenti.
3. Le sue disposizioni devono essere applicate con equilibrio, imparzialità, proporzionalità e rispetto della dignità di ogni persona.

Art. 2 – Soggetti tenuti al rispetto

1. Il Codice si applica agli organi confederali, ai titolari di cariche, ai componenti delle commissioni, agli Ambasciatori, ai delegati e a chiunque agisca espressamente in nome o per conto della Confederazione.
2. I membri sono tenuti a rispettarne i principi nelle attività e nelle relazioni confederali, ferma restando la piena autonomia dei rispettivi ordinamenti interni.
3. L'adesione non attribuisce alla Confederazione poteri disciplinari generali sulle Obbedienze, sulle loro Logge o sui loro membri al di fuori delle competenze espressamente accettate.

Art. 3 – Rapporto con Statuto e Regolamento

1. Il Codice integra lo Statuto Internazionale e il Regolamento Interno e deve essere interpretato in modo coerente con essi.
2. In caso di contrasto prevale lo Statuto; seguono il Regolamento e il presente Codice, ciascuno nell'ambito della propria funzione.
3. Il Codice non crea un ente giuridico confederale, un patrimonio autonomo o poteri di rappresentanza legale degli enti delle Obbedienze.

TITOLO II – DOVERI DI CONDOTTA

Art. 4 – Dignità, rispetto e fratellanza

1. Ogni persona deve essere trattata con rispetto, correttezza e dignità, indipendentemente da origine, nazionalità, lingua, posizione, grado o funzione.
2. Minacce, intimidazioni, umiliazioni deliberate, molestie, ritorsioni, diffusione dolosa di informazioni e condotte dirette a degradare o isolare una persona sono incompatibili con il presente Codice.
3. Il dissenso è legittimo e deve essere espresso civilmente, senza attacchi personali o accuse non verificate.

Art. 5 – Lealtà istituzionale

1. Chi ricopre una carica confederale agisce con lealtà verso lo Statuto, le deliberazioni legittimamente adottate e gli interessi comuni della Confederazione.
2. Nessuno può presentare opinioni personali come decisioni ufficiali o attribuire alla Confederazione posizioni mai deliberate.
3. Le critiche devono essere espresse con rispetto e, ove possibile, attraverso i canali interni di confronto.

Art. 6 – Autonomia e non ingerenza

1. Ogni rappresentante deve rispettare l'autonomia rituale, iniziatica, dottrinale, amministrativa, disciplinare e organizzativa di ciascuna Obbedienza.
2. Nessun membro può utilizzare la Confederazione per imporre decisioni interne, interferire impropriamente nelle nomine di un'altra Obbedienza o rivendicare poteri non previsti dallo Statuto.
3. I trattati di amicizia e cooperazione non possono essere presentati come fusione, subordinazione o riconoscimento automatico di diritti o prerogative non concordati.

Art. 7 – Veridicità e correttezza delle comunicazioni

1. Le comunicazioni istituzionali devono essere accurate, verificabili e non fuorvianti.
2. È vietato falsificare o alterare nomine, patenti, diplomi, verbali, trattati, credenziali, sigilli o documenti confederali.
3. Gli errori rilevanti devono essere corretti tempestivamente e, se necessario, comunicati ai destinatari della comunicazione originaria.
4. Nessuna dichiarazione può rappresentare la Confederazione come autorità statale, entità diplomatica o ente giuridico autonomo.

Art. 8 – Riservatezza e informazioni

1. Le informazioni riservate ricevute in ragione della carica devono essere utilizzate esclusivamente per finalità legittime e pertinenti.
2. Documenti, dati personali, deliberazioni riservate o comunicazioni non possono essere divulgati senza autorizzazione, salvo obbligo di legge o necessità di tutelare un diritto secondo le procedure applicabili.
3. La riservatezza non può essere invocata per occultare condotte illecite, intimidazioni, abusi o violazioni da sottoporre agli organi competenti.
4. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione della carica.

Art. 9 – Conflitti d'interesse e imparzialità

1. I titolari di cariche agiscono per le finalità della Confederazione e non utilizzano il ruolo per ottenere vantaggi personali impropri o favorire indebitamente familiari, associati o realtà collegate.
2. Ogni interesse personale diretto o indiretto che possa influenzare una decisione deve essere dichiarato tempestivamente.
3. La persona interessata si astiene dalla decisione secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.
4. Sono vietate pressioni improprie per ottenere nomine, riconoscimenti, cariche o deliberazioni.

Art. 10 – Uso delle cariche, dei simboli e dei documenti

1. Le cariche confederali sono esercitate esclusivamente entro il mandato ricevuto.
2. Nome, logo, sigillo, carta intestata, sito web, indirizzi e canali ufficiali sono utilizzati soltanto per finalità confederali autorizzate.
3. Nessun rappresentante può sottoscrivere contratti, contrarre debiti, raccogliere fondi o rilasciare riconoscimenti in nome della Confederazione senza autorizzazione conforme allo Statuto e al Regolamento.
4. Alla cessazione della carica, i documenti e i beni ricevuti per il ruolo devono essere restituiti o trasferiti secondo le procedure interne.

TITOLO III – RAPPRESENTANZA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 11 – Condotta di Ambasciatori e delegati

1. Ambasciatori e delegati agiscono con equilibrio, rispetto delle consuetudini locali, correttezza e consapevolezza dei limiti del mandato.
2. Devono distinguere chiaramente le opinioni personali dalle posizioni ufficialmente deliberate.
3. Riferiscono al Consiglio le attività rilevanti, evitano promesse non autorizzate e non si presentano come diplomatici accreditati da uno Stato.
4. Comunicano tempestivamente ogni circostanza che possa compromettere imparzialità, credibilità o adempimento del mandato.

Art. 12 – Trattati, amicizia e riconoscimenti

1. Trattati di amicizia e protocolli devono essere gestiti con serietà e trasparenza, nel rispetto della sovranità delle parti.
2. Gli accordi non possono essere promessi o annunciati prima dell'approvazione e dell'autorizzazione alla firma.
3. I riconoscimenti possono essere dichiarati soltanto se deliberati o autorizzati dagli organi competenti e nei limiti espressamente approvati.
4. Nessun documento può essere utilizzato per far intendere obblighi o privilegi non previsti dal suo testo.

TITOLO IV – TRASPARENZA, SPESE E RESPONSABILITÀ

Art. 13 – Gestione corretta delle spese comuni

1. Le iniziative comuni devono basarsi su accordi preventivi, chiari e volontari tra le Obbedienze partecipanti.
2. Le spese devono essere proporzionate, documentate e pertinenti alle finalità concordate.
3. Fondi personali o appartenenti a un'Obbedienza non possono essere presentati come patrimonio confederale.
4. Chi anticipa o sostiene una spesa lo fa sulla base di un accordo scritto e conserva la documentazione giustificativa secondo le regole applicabili alla parte interessata.
5. Nessun titolare di carica confederale può raccogliere o impegnare denaro in nome di un ente confederale autonomo, non essendo tale ente costituito.

Art. 14 – Doni, benefici e vantaggi

1. Non possono essere richiesti o accettati benefici diretti impropriamente a influenzare una decisione o una nomina.
2. Doni simbolici o di cortesia possono essere accettati se ragionevoli, trasparenti e non condizionanti; in caso di dubbio, la circostanza è comunicata al Consiglio.
3. Informazioni riservate o una carica confederale non devono essere utilizzate per ottenere vantaggi personali o commerciali impropri.

Art. 15 – Trasparenza delle decisioni

1. Le deliberazioni sono adottate dall'organo competente, secondo procedure verificabili e senza pressioni improprie.
2. I verbali devono riportare fedelmente le decisioni e gli esiti delle votazioni.
3. Le motivazioni delle decisioni individuali o disciplinari sono espresse con rispetto e sufficiente chiarezza, tutelando le informazioni riservate.

TITOLO V – TUTELA, SEGNALAZIONI E PROCEDURE

Art. 16 – Dovere di segnalazione

1. Chi viene a conoscenza di una possibile violazione rilevante del Codice può segnalarla al Segretariato o all'Alta Corte Etica Confederale, secondo il Regolamento.
2. Le segnalazioni devono essere presentate in buona fede e, per quanto possibile, contenere fatti specifici e informazioni verificabili.
3. Sono vietate le segnalazioni consapevolmente false o presentate al solo scopo di danneggiare una persona o un membro.

Art. 17 – Protezione dalle ritorsioni

1. Nessuno può subire ritorsioni per aver effettuato una segnalazione in buona fede o partecipato a una procedura.
2. Ritorsioni, minacce e pressioni volte a impedire una segnalazione possono costituire violazioni autonome del Codice.
3. Tale tutela non impedisce la distinta valutazione di eventuali condotte scorrette accertate mediante procedure adeguate e garantiste.

Art. 18 – Accertamento dei fatti e diritto di difesa

1. Le segnalazioni sono valutate dall'organo competente secondo lo Statuto e il Regolamento Interno.
2. La persona interessata deve essere informata dei fatti contestati e avere una reale possibilità di presentare osservazioni e documenti.
3. Chi si trova in conflitto d'interesse non partecipa all'istruttoria o alla decisione.
4. Nessuna misura può fondarsi esclusivamente su voci non verificate; le decisioni devono essere motivate e proporzionate.

Art. 19 – Misure conseguenti alla violazione

1. In relazione alla gravità e alle circostanze, le misure possono comprendere richiamo formale, raccomandazione, richiesta di rettifica, revoca di una delega o proposta di sospensione o esclusione, esclusivamente attraverso gli organi e le procedure previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Codice non crea sanzioni autonome in contrasto con lo Statuto e non attribuisce all'Alta Corte poteri ulteriori rispetto a quelli statutariamente previsti.
3. Le misure considerano gravità, reiterazione, conseguenze, collaborazione, riparazione del danno e rischio di recidiva.

Art. 20 – Conciliazione e riparazione

1. Quando appropriato, può essere proposto un percorso di conciliazione, chiarimento o rettifica.
2. La conciliazione richiede la partecipazione volontaria delle parti e non può essere imposta nei casi in cui comprometta la sicurezza, la libertà di scelta o il diritto di difesa.
3. L'accordo è documentato per iscritto e non pregiudica gli obblighi di legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Formazione e diffusione del Codice

1. Il Codice è trasmesso agli organi, ai rappresentanti e ai membri confederali dopo la sua approvazione.
2. Chi riceve un incarico confederale dichiara di aver preso conoscenza del Codice e di impegnarsi a rispettarlo nell'esercizio del mandato.
3. Il Segretariato conserva la versione approvata e comunica eventuali aggiornamenti.

Art. 22 – Revisione del Codice

1. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio o da almeno un terzo dei membri effettivi aventi diritto di voto.
2. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea secondo le regole applicabili ai regolamenti, purché non contrastino con lo Statuto.
3. Il Codice è riesaminato quando emergano esigenze istituzionali rilevanti o modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Art. 23 – Entrata in vigore e coordinamento

1. Il presente Codice Etico reca la data di approvazione del 12 ottobre 2025, la medesima della Carta Confederale. La sua efficacia interna decorre secondo la deliberazione e gli atti confederali pertinenti.
2. È applicato in modo coerente con lo Statuto Internazionale, il Regolamento Interno e la Carta Confederale approvata il 12 ottobre 2025.
3. In caso di contrasto prevale lo Statuto, poi il Regolamento Interno e infine il presente Codice, ciascuno secondo la propria funzione.
4. Il Codice disciplina la condotta confederale e non sostituisce le norme di legge applicabili né i regolamenti interni delle Obbedienze.